

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE.

Libro I - Delle persone e della famiglia
Titolo XIV - Degli atti dello stato civile

Art. 451 Forza probatoria degli atti

Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso, di ciò che l'ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto.

Le dichiarazioni dei componenti fanno fede fino a prova contraria.

Le indicazioni estranee all'atto non hanno alcun valore.